Corte d’Appello di Brescia, II sezione (pres. Deantoni), sentenza nr. 1109 del 18.04.2018

**Assenza dell’imputato *ex* art. 420 c.p.p. - Elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio – insufficienza per una dichiarazione d’assenza – nullità della sentenza**

Deve dichiararsi la nullità degli atti del procedimento e della sentenza di primo grado laddove si sia proceduto in assenza di una prova dell’effettiva conoscenza da parte dell’imputato dell’esistenza del procedimento a suo carico.

L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, avvenuta in occasione del primo controllo da parte delle forze dell’ordine (e, quindi, prima della formale instaurazione del procedimento) “*non può essere considerata alla stessa stregua di quella menzionata nell’art. 420 bis, II comma, cod. proc. pen. la quale infatti, per legittimare la dichiarazione di assenza, deve essere effettuata “nel corso del procedimento” – così da rendere edotto il soggetto della pendenza dello stesso- e non, come nel caso di specie, anteriormente allo stesso-”.*

[Nel caso di specie, la Corte d’Appello, in accoglimento dell’eccezione difensiva, dichiarava la nullità degli atti del procedimento e della sentenza di 1^ grado ai sensi dell’art. 604 co. 5 *bis* c.p.p., rilevando l’illegittimità della dichiarazione di assenza operata dal Primo Giudice solo sulla scorta della primigenia elezione di domicilio, eseguita in occasione del controllo del soggetto.

Di particolare interesse risulta, altresì, la ricostruzione dell’istituto dell’assenza, operata dalla Corte d’Appello nel corpo della motivazione, alla luce della recente giurisprudenza italiana e comunitaria.]